

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 405318)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1450 del 08 ottobre 2019

Adeguamento della procedura per il riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore agricolo. Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e s.m.i.*[Agricoltura]*

Note per la trasparenza:

Viene aggiornata la procedura per il riconoscimento della qualifica per l'Imprenditore Agricolo Professionale ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni. La previsione di indici parametrici di tempo e reddito ordinari applicabili al piano culturale del fascicolo aziendale consente, tramite una procedura informatizzata, il rilascio della qualifica professionale in maniera semplificata con tempi istruttori considerevolmente ridotti. Il provvedimento vaglia inoltre le figure dell'Imprenditore agricolo e del Coltivatore diretto.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

La figura professionale dell'Imprenditore Agricolo (IAP), è stata introdotta dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e interessa sia le persone fisiche che giuridiche. Le competenze per l'accertamento della sussistenza delle condizioni definite dal citato decreto legislativo sono affidate alle Regioni.

La qualifica di IAP può riguardare imprenditori che, in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, dedicano all'attività agricola, di cui all' art. 2135 del codice civile, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ne ricavano, da tale attività, almeno il 50% del proprio reddito complessivo da lavoro con riduzione al 25% nel caso di attività svolta in zone svantaggiate.

Nell'ambito delle conclusioni maturate nel Gruppo di lavoro per la semplificazione delle procedure nel settore primario, la Giunta regionale con deliberazioni del 7 dicembre 2011, n. 2113 e del 25 giugno 2012, n.1227, ha delineato specifiche linee di indirizzo semplificate per la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).

In particolare la deliberazione del 7 dicembre 2011, n. 2113 definisce, i contenuti, le modalità per la presentazione delle domande e l'iter di istruttoria cui AVEPA deve attenersi.

L'introduzione di indici ordinari tempo di lavoro dedicato all'attività agricola e di reddito da lavoro ricavato, prendendo a riferimento la situazione del piano culturale presente nel fascicolo aziendale, ha conseguito indiscutibili effetti positivi con la riduzione dei tempi istruttori con rilascio di qualifiche di IAP quasi immediate.

Nell'ottica di un continuo necessario aggiornamento delle attività amministrative collegate alle procedure è stato aperto un confronto, con il coinvolgimento delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e di AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura), per un riscontro dell'efficacia operativa delle disposizioni attualmente in utilizzo.

Da qui le proposte di aggiornamento/modifica riportate nell'**Allegato A** inerenti l'acquisizione di alcuni requisiti professionali e reddituali mentre nell'**Allegato B** vengono aggiornati gli indici medi unitari di tempo di lavoro e reddito da lavoro per le attività agricole e connesse che potranno trovare applicazione dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

Inoltre, con l'adozione del presente provvedimento vengono superate le disposizioni adottate con deliberazioni della Giunta regionale del 4 dicembre 2018 n. 1819, 16 maggio 2017 n. 679, 31 marzo 2015 n. 435, 10 dicembre 2013 n. 2293, 25 giugno 2012 n.1227 e 7 dicembre 2011 n. 2113.

In relazione ai continui ed innovativi sviluppi delle attività agricole identificate nella coltivazione, allevamento e selvicoltura e di quelle complementari, si propone di delegare al Direttore della Direzione Agroalimentare l'aggiornamento e l'integrazione degli indici parametrici ordinari di tempo e reddito da lavoro di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'**Allegato B** del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99 e in particolare gli articoli 1 e 2, che definiscono le condizioni per la figura dell'Imprenditore Agricolo Professionale persona fisica e persona giuridica (IAP);

VISTO il decreto legislativo n. 228/2001;

VISTO l'articolo 2135 del Codice civile che definisce "Imprenditore agricolo" e le attività agricole;

VISTA la DGR del 23 marzo 2010 n. 956, "Attuazione dell'articolo 5 "Semplificazione degli adempimenti amministrativi" della LR 7 agosto 2009, n. 16 "Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi";

VISTA la DGR del 15 marzo 2011 n. 301 per il subentro di AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura) nella gestione dei procedimenti regionali già di competenza dei Servizi Ispettorati regionale dell'agricoltura (IRA);

VISTE le DGR 4 dicembre 2018 n. 1819, 16 maggio 2017 n. 679, 31 marzo 2015 n. 435, 10 dicembre 2013 n. 2293, 25 giugno 2012 n.1227 e 7 dicembre 2011 n. 2113, inerenti disposizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali richieste agli operatori del settore agricolo e tabelle convenzionali dei tempi e dei parametri di reddito di lavoro agricolo;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

DATO ATTO che il Direttore di Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.

delibera

1. di approvare le premesse, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare gli allegati di seguito indicati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: **Allegato A** "Qualifiche professionali in agricoltura"; **Allegato B** "Indici ordinari di tempo di lavoro e di reddito da lavoro per le qualifiche in agricoltura";
3. di dare atto che, le disposizioni di cui alle deliberazioni della Giunta regionale: 4 dicembre 2018 n. 1819, 16 maggio 2017 n. 679, 31 marzo 2015 n. 435, 10 dicembre 2013 n. 2293, 25 giugno 2012, n. 1227 e 7 dicembre 2011, n. 2113, si intendono superate e organicamente riformulate con quelle di cui al presente provvedimento;
4. di stabilire che le presenti disposizioni trovino applicazione per le richieste di rilascio di qualifica di IAP presentate successivamente alla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione;
5. di stabilire che al Direttore della Direzione Agroalimentare compete, oltre al coordinamento tecnico operativo per l'esecuzione del presente provvedimento, l'aggiornamento e l'integrazione degli indici parametrici ordinari di tempo e reddito da lavoro di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'**Allegato B**;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



QUALIFICHE PROFESSIONALI IN AGRICOLTURA

1. Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e s.m.i

Il Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 e successive modifiche di cui al Decreto legislativo 29 maggio 2005, n. 99 attribuisce alle Regioni il compito di accertare il possesso dei requisiti di tempo, di reddito e di professionalità necessari per il riconoscimento della qualifica di IAP (Imprenditore Agricolo professionale).

Per quanto riguarda il procedimento la Giunta regionale con deliberazione n. 2293/2013 ha completato il quadro organico di riordino e semplificazione degli elementi di valutazione amministrativa indicati dalla DGR n. 2113/2011 e dalla DGR n. 956/2010 ed in particolare con riguardo alle competenze dei Centri di Assistenza Agricola (CAA). L'introduzione di indici parametrici ordinari convenzionali di tempo e reddito applicabili al piano culturale del fascicolo aziendale, tramite una procedura informatizzata, ha determinato la condizione di un riconoscimento di qualifica professionale in tempi molto ridotti. A tale fine diviene indispensabile che l'imprenditore, sia persona fisica che giuridica che intenda accedere alla qualifica di IAP, abbia costituito e aggiornato il fascicolo aziendale presso:

- il CAA (Centro di Assistenza Agricola) cui è stato conferito mandato;
- l'AVEPA (Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura) qualora non venga conferito mandato ad alcun CAA.

L'istanza di qualifica, previa verifica dell'avvenuta costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, può quindi essere presentata direttamente, ovvero mediante soggetto delegato (CAA) tramite apposito applicativo informatico messo a disposizione da AVEPA.

Gli indici parametrici ordinariamente attribuibili alle principali attività agricole vengono definiti nell'Allegato B alla presente deliberazione con la Tabella. 1 "*Indici medi ordinari di tempo di lavoro e reddito da lavoro, ai fini delle qualifiche in agricoltura per le attività agricole, di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento animali ai sensi dell'articolo 2135 del c. c.*" e dalla Tabella 2 "*Indici medi ordinari di tempo di lavoro e reddito da lavoro, ai fini delle qualifiche in agricoltura, per le attività agricole connesse ai sensi dall'articolo 2135 del c. c.*"

La procedura può essere applicata ad istanze riferite a situazioni di ordinarietà in cui possono essere utilizzati valori ordinari di tempo e reddito convenzionali appositamente determinati oppure situazioni non ordinarie" (situazione di straordinarietà) che, per particolari organizzazioni aziendali, non si identificano negli indici ordinari di tempo di lavoro e reddito.

La qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale è riconosciuta secondo le specifiche procedure ed avrà validità di dodici mesi a partire dalla data di rilascio che viene registrata in un apposito registro, tenuto da AVEPA medesima.

I riferimenti per le direttive organizzative del procedimento, i contenuti, le modalità di presentazione delle domande e l'iter di istruttoria cui deve attenersi AVEPA sono definite dalla deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2113/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

La procedura prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti:

- Regione del Veneto, Direzione agroalimentare, in qualità di soggetto responsabile delle attività di programmazione e di definizione dei criteri di gestione della procedura;
- Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) istituita con legge regionale 31/2001, quale organismo pagatore e delegata dalla Regione del Veneto, a partire dall'1° aprile 2011 alla gestione delle funzioni svolte dai Servizi degli Ispettorati regionali per l'agricoltura;
- Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), riconosciuti dalla Regione del Veneto e convenzionati con AVEPA per la gestione ordinaria con parametri di tempo e reddito convenzionali.



2. Qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) a persone fisiche

E' Imprenditore Agricolo Professionale il soggetto che in qualità di titolare di impresa agricola ovvero di socio di società agricola, esercita attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del c. c. possedendo contemporaneamente, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, i requisiti:

- a) del tempo, dedicando all'attività agricola almeno il 50% del proprio tempo di lavoro, che si riduce ad almeno il 25% nelle zone svantaggiate;
- b) del reddito, ricavando dalle suddette attività agricole almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro che si riduce ad almeno il 25% nelle zone svantaggiate;
- c) delle conoscenze e competenze professionali.

Le condizioni si applicano alle zone svantaggiate identificate nell'ambito della programmazione regionale per lo Sviluppo rurale e sono applicabili quando la sede legale dell'impresa e la prevalenza (> 50%) della Superficie Agricola Utilizzabile (SAU) rientrano in zona svantaggiata.

La qualifica di IAP non viene riconosciuta a soggetti, persone fisiche che non abbiano ancora svolto un'attività di impresa o l'abbiano appena iniziata. A tal fine è necessario riscontrare l'esercizio regolare di attività agricola da almeno un anno dimostrabile con apertura di fascicolo aziendale o con documentazione attestante almeno una annualità fiscale.

Nel caso in cui un socio intenda acquisire la qualifica di IAP usufruendo del tempo e del reddito per attività esercitata in una o più società agricole, deve risultare almeno un'annata di attività in tali società agricole.

La durata della qualifica nel caso di soggetto giuridico (società e cooperative) è assimilata a quella del soggetto qualificato IAP che apporta la qualifica alla società medesima.

Qualora i requisiti evidenziati al primo paragrafo con le lettere a), b), c) non siano presenti è possibile inoltrare istanza ai sensi dell'art. 1, comma 5-ter, del D.lgs. 99/2004 (IAP in assenza di requisiti) in base a cui le disposizioni relative allo IAP si possono applicare anche ai soggetti, persone fisiche e società che, pur non essendo in possesso dei requisiti previsti al comma 1 e 3 dell'art 1 del decreto legislativo 99/2004, abbiano presentato istanza di riconoscimento di qualifica alla Regione competente. I requisiti devono risultare in possesso del soggetto richiedente entro 36 mesi dalla presentazione della domanda di riconoscimento.

Per quanto disposto dal comma 5 bis, art. 1, del decreto legislativo 99/2004, AVEPA invia trimestralmente all'INPS "Istituto Nazionale Previdenza Sociale", per gli adempimenti di competenza, l'elenco delle qualifiche di Imprenditore Agricolo Professionale rilasciate.

2.1 Requisito del tempo dedicato

Per stabilire la prevalenza del tempo di lavoro dedicato alle attività di cui all'articolo 2135 del c. c. nel caso di contemporanea presenza di attività agricola ed attività diversa da quella agricola il tempo massimo da considerare è fissato in 1800 ore per unità lavorativa attiva.

2.1.1 Tempo di lavoro da attività agricola

Per le qualifiche professionali in agricoltura con l'Allegato B "Tabelle 1 e 2 sono definiti gli indici dei tempi ordinari per lo svolgimento delle principali attività agricole, anche connesse, espressi in numero di ore annue ordinariamente attribuibili per unità di superficie/capo/prodotto gestito. I tempi convenzionali per le varie tipologie di coltura sono comprensive anche dell'attività amministrativa e di direzione specifica dell'imprenditore agricolo.

Il requisito del tempo è soddisfatto da parte del richiedente quando la situazione produttiva aziendale dell'impresa/e riferita/e all'ultima annata agraria conclusa garantisce, applicando gli indici delle tabelle 1 e 2 di cui all'Allegato B, almeno 900 ore di lavoro e almeno 450 ore per gli imprenditori che operano nelle zone svantaggiate montane.

Il tempo di lavoro attribuibile all'imprenditore richiedente la qualifica è determinato al netto delle ore di lavoro svolte da altri soggetti impegnati nell'azienda sia senza rapporto di lavoro subordinato (coadiuvante



familiare), che con rapporto di lavoro subordinato (salariati, impiegati o operai) a tempo indeterminato/determinato, nonché dai contoterzisti.

Si precisa che per la loro peculiarità i tempi per le attività connesse di servizi, da effettuare mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola, in quanto non parametrizzabili vengono dichiarati nella domanda e non devono assumere prevalenza rispetto a quelli normalmente necessari per la coltivazione del fondo la silvicoltura e l'allevamento degli animali.

Gli indici ordinari di tempo e reddito convenzionali fanno riferimento alla situazione produttiva aziendale del richiedente alla data del 10 novembre, dell'ultima annata agraria conclusa. Tale data costituisce riferimento per l'applicazione degli indici tabellari dei tempi convenzionali alla situazione produttiva aziendale del richiedente la qualifica.

Qualora per particolari orientamenti produttivi aziendali, l'impresa non si identifichi nell'ambito dei parametri convenzionali, può proporre apposita relazione redatta da un professionista abilitato del settore agroforestale, che evidenzia la non ordinarietà per comprovate situazioni oggettive che giustificano, per le attività di cui all'articolo 2135 del c.c., tempi di lavoro diversi da quelli tabellari e ne calcoli gli effetti.

2.1.2 Tempo di lavoro per attività non agricola

Il tempo di lavoro di natura non agricola è dichiarato in domanda e, nel caso di lavoro dipendente, corrisponde a quello previsto nel rispettivo contratto collettivo nazionale e/o nel contratto di lavoro individuale. Qualora non sia desumibile l'esatto numero di ore di lavoro, il contratto dovrà essere accompagnato da dichiarazione del datore di lavoro in esito all'impegno orario effettivo corrisposto.

Non viene rilasciata l'attestazione di qualifica IAP nel caso di presenza:

- di attività diversa da quella agricola che comporti un tempo di lavoro superiore a 900 ore /anno e a 1350 ore /anno per le zone svantaggiate.

2.1.3 Tempi di lavoro per tipologia di soggetti

Il tempo lavoro per le attività agricole di cui all'articolo 2135 del c.c. per acquisire la qualifica di IAP, può derivare dal tempo dedicato alla diretta conduzione di una propria impresa e sia dal tempo eventualmente dedicato in società agricole in qualità di socio, amministratore, socio amministratore. Il riferimento per la determinazione coincide con il 10 novembre antecedente la data di presentazione della domanda (chiusura ultima campagna agraria).

Si evidenziano le seguenti situazioni di imprenditore:

- **titolare di impresa individuale:** il tempo di lavoro si determina sulla base della situazione produttiva aziendale della propria impresa;
- **socio di società di persone:** il tempo di lavoro deriva dalla parametrizzazione sulla base della quota di partecipazione alla società. Qualora non definita, la quota si ammette in proporzione al numero di persone ovvero, nel caso in cui le quote non rispecchino l'effettiva partecipazione lavorativa, si richiede dichiarazione congiunta dei soci sulla ripartizione dei tempi effettivi da attribuire;
- **amministratore di società agricola di capitale:** nel caso di presenza di più amministratori, il tempo complessivo di lavoro per attività di amministrazione è equamente suddiviso tra di essi, fatta salva la possibilità di variare tale ripartizione in conformità a una dichiarazione congiunta degli stessi.
- **socio amministratore di società cooperativa:** si determina sulla base della situazione produttiva aziendale. Qualora vi siano più soci amministratori, il tempo complessivo di lavoro è equamente suddiviso tra di essi, fatta salva la possibilità di variare tale ripartizione in conformità a una dichiarazione congiunta degli stessi;
- **socio lavoratore:** l'attività del socio lavoratore, nell'ambito di società cooperativa agricola che prevede l'esclusiva attività agricola dell'articolo 2135 del codice civile, è utile a norma del comma 5, art. 1 del D. lgs. 99/2004 per la qualifica IAP quando sia dimostrata la sua partecipazione al rischio della società medesima nel consiglio di amministrazione. L'attività lavorativa di socio lavoratore si considera per la valutazione della capacità professionale ferma restando lo svolgimento della medesima per almeno un triennio continuativo antecedente la richiesta di qualifica.

In procedura di non di ordinarietà può essere valutata apposita relazione di professionista abilitato in ambito agrario, veterinario o forestale.



dd68e07c



2.2 Reddito da lavoro

La prevalenza di reddito da lavoro proveniente da attività agricola rispetto a reddito/i da lavoro per attività non agricole viene valutata dal:

- reddito da lavoro prodotto dall'attività agricola svolta;
- reddito da lavoro prodotto da attività non agricola se presente.

Dal reddito globale da lavoro sono escluse, ai sensi dall'art. 1, del D.lgs. 99/2004, le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo. Risultano altresì da escludere i proventi di partecipazione di società di capitale ed i proventi di partecipazione dei soci accomandanti nel caso s.a.s..

2.2.1 Reddito da lavoro da attività agricola

Ai fini delle qualifiche professionali il reddito da lavoro dell'attività agricola svolta viene determinato attraverso indici parametrici di reddito ordinari definiti per unità di superficie/capo/prodotto gestito come definito nell'**Allegato B**. Gli indici sono applicati all'attività produttiva aziendale alla data del 10 novembre dell'annata agraria conclusa antecedentemente la presentazione della domanda di qualifica.

Nel caso di procedura di non ordinarietà il reddito da lavoro da attività agricola può determinarsi attraverso il "Conto economico aziendale" approvato con DGR n. 2112/2011 utilizzando l'applicativo BPOL secondo le modalità approvate con DDR n. 84 del 30 luglio 2012.

2.2.2 Reddito da lavoro da attività non agricola

A tali fini si considera la sommatoria dei redditi riferiti alle seguenti categorie come da dichiarazioni fiscali:

- redditi da lavoro dipendente e assimilati;
- redditi da lavoro autonomo e assimilati;
- redditi d'impresa con esclusione di quelli derivanti da attività in connessione a quella agricola, delle società di capitali e/o altri soggetti che hanno optato per il regime normale nella gestione delle attività connesse;
- redditi da partecipazione con riferimento ad attività di partecipazione in società di persone non agricole ed equiparate;
- redditi contribuenti minimi.

I redditi da lavoro sopraindicati sono dichiarati in domanda e sono quelli rilevabili per l'esercizio fiscale concluso (31 dicembre precedente l'anno di presentazione domanda). In situazioni di qualifica IAP anticipata rispetto ai normali termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali, possono fare da riferimento quelli dell'ultima annata fiscale dichiarata, purché la situazione reddituale dell'anno di competenza rimanga invariata, ovvero, non assuma prevalenza sui redditi da attività agricola determinati con le modalità descritte al punto 2.2.1. AVEPA, si riserva la verifica che non siano intervenute variazioni tali da compromettere il riconoscimento della qualifica IAP acquisendo i relativi dati fiscali.

2.2.3 Redditi da lavoro per tipologia di soggetto

Il requisito del reddito è sempre soddisfatto quando non siano presenti altre tipologie di redditi da lavoro. Il reddito da lavoro viene determinato attraverso indici standard o da conto economico e deve risultare nella misura di almeno il cinquanta per cento, e di almeno il venticinque per cento in zone svantaggiate montane, rispetto a redditi da lavoro non agricoli considerando le tipologie individuate al punto 2.2.2..

Nel caso di richiedente:

- titolare di ditta individuale: il reddito da attività agricola viene calcolato dalla situazione produttiva aziendale della sua impresa;
- socio di una società di persone: il reddito da attività agricola viene calcolato dalla situazione produttiva aziendale della società, in rapporto alla quota di partecipazione alla compagine sociale o alla quota di utili come determinati dall'atto costitutivo; costituisce inoltre reddito da attività agricola il compenso ottenuto all'interno della società in qualità di amministratore.



dd68e07c



- amministratore di società agricola di capitale: il reddito da attività agricola è costituito dal compenso ottenuto all'interno della società e dichiarato in domanda;
- socio amministratore di società cooperativa: il reddito da attività agricola è costituito dal compenso ottenuto all'interno della società come amministratore e dichiarato in domanda, al quale va aggiunto il reddito calcolato sulla base della situazione produttiva aziendale della società, in rapporto al numero di soci.

2.2.4 Chiarimenti sulla quantificazione del reddito di natura agricola.

I redditi di natura agricola, nella situazione di qualifica di IAP (persona fisica) con presenza di redditi percepiti in qualità di socio/amministratore di società che non esercita esclusiva attività agricola di cui all'articolo 2135 del c.c., saranno considerati secondo i seguenti casi:

- socio di società di persone il reddito da lavoro per attività agricola viene determinato utilizzando gli indici di redditi standard convenzionali, in base alla quota di partecipazione in seno alla società. Gli altri redditi di partecipazione, di natura non agricola, derivanti dalla medesima società per attività diverse da quelle agricole, come rilevabili dalla dichiarazione fiscale annuale, sono sommati ad eventuali altri redditi da lavoro da attività non agricola di cui al precedente punto 2.2.2;
- amministratore, in società di capitali con attività anche extra agricola, che percepisce un compenso indistinto di amministratore si determina la percentuale (%) in valore dei redditi derivati dall'attività agricola rispetto al totale, in base alle classificazioni ATECO ed al relativo valore di ciascuna rilevato in bilancio e/o dichiarazione fiscale annuale. La percentuale risultante applicata al compenso determina la parte assegnabile a reddito agricolo, la restante parte figurerà come reddito extra agricolo.

2.3 Conoscenze e competenze professionali

Il possesso delle conoscenze e competenze professionali deriva alternativamente da:

- a) titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale triennali nel settore agricolo) o in alternativa iscrizione all'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali, collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati, degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati.
- b) attestazione di frequenza a un corso di formazione riconosciuto, organizzato e gestito da Organismi di formazione regolarmente accreditati nella Regione del Veneto e/o da altre Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la prima volta e/o IAP. Attestazioni relative a corsi frequentati presso altre Regioni devono consentire il rilievo degli estremi di accreditamento e abilitazione degli enti di formazione, concessi dalle competenti strutture, nonché autorizzazione alla specifica attività di formazione sopra evidenziata finalizzata all'acquisizioni delle competenze e conoscenze professionali per lo IAP;
- c) esercizio di attività agricola, per almeno un triennio continuativo antecedente la richiesta di qualifica, in qualità di:
 - titolare di impresa agricola da documentare attraverso la data di apertura della partita IVA e/o la dimostrazione dello svolgimento dell'attività mediante evidenze probatorie (es. apertura fascicolo aziendale e concomitante presenza di fatture nel periodo considerato, pagamenti diretti, ecc.);
 - coadiuvante familiare o lavoratore agricolo attestabile dalla regolare iscrizione INPS ai rispettivi ruoli comprese le attività di apprendistato;
 - socio, amministratore di società agricola attestabile dalle visure camerali.

3. Qualifica IAP a persone giuridiche

Il comma 3 dell'art. 1 del D. Lgs. 99/2004, estende la qualifica di IAP anche alle "società, qualora nella ragione sociale sia riportata l'indicazione 'società agricola' e lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile" e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- per le società agricole di persone, almeno un socio che sia amministratore deve possedere la qualifica di IAP (se trattasi di società in accomandita la qualifica deve essere posseduta da almeno uno dei soci



dd68e07c



- accomandatari);
- per le società agricole di capitali e le società agricole cooperative, quando almeno un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di IAP.

Non è preclusiva per la qualifica IAP della società, la previsione nello statuto di operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, purché sia evidenziato nello stesso la loro strumentalità all'esercizio esclusivo delle attività agricole. Le società, di persone, capitali e cooperative, devono essere iscritte presso il Registro Imprese della competente CCIAA.

Ricavi relativi a locazioni od affitto dei beni agricoli, affinché non costituiscano distrazione dell'esercizio esclusivo delle attività agricole (ex Decreto legislativo n. 179 del 18 ottobre 2012, art. 36, comma 8) - non devono superare il 10% dell'ammontare dei ricavi complessivi derivanti dell'attività agricola.

Ogni amministratore può apportare la qualifica di IAP ad una sola società di capitali.

La validità temporale della qualifica IAP per le società è assimilata a quella del soggetto qualificato IAP che ha apportato la qualifica alla medesima società.

4. Qualifica di IAP in carenza di requisiti

A norma dell'art. 1 comma 5 ter, D.lgs 99/2004, il termine massimo entro cui i soggetti, persone fisiche e giuridiche devono dimostrare di avere raggiunto i requisiti previsti dai commi 1 e 3 del medesimo articolo 1, è circoscritto in trentasei mesi dalla data di protocollazione della domanda di qualifica.

Ai fini dell'iscrizione nella gestione previdenziale INPS viene rilasciata, al soggetto richiedente, apposita attestazione di avvenuta presentazione della domanda in assenza dei requisiti nella quale risulta l'impegno alla dimostrazione del raggiungimento dei requisiti di qualifica nei tempi previsti.

Il soggetto richiedente, al raggiungimento dei requisiti, presenta ad AVEPA domanda di conferma con evidenza del raggiungimento dei requisiti medesimi. AVEPA, provvede alle verifiche di tempo e reddito sulla situazione del fascicolo aziendale alla data di presentazione della domanda di conferma. Per i redditi da lavoro di natura non agricola si considerano gli elementi di reddito dell'ultima annata fiscale.

5. Controlli e formazione del campione delle domande di qualifica

Sulle qualifiche IAP rilasciate si attua un controllo a campione, sui dati dichiarati ai sensi del DPR 445/2000, da eseguire annualmente. Il campionamento viene eseguito con modalità di estrazione definite da AVEPA e interesserà almeno il 5% delle qualifiche rilasciate ed in corso di validità.

I controlli riguarderanno:

- la competenza professionale;
- le condizioni di statuto e di dicitura per le società di persone, capitali o cooperative;
- la verifica dei tempi e redditi da lavoro per attività agricole di cui all'articolo 2135 del c.c. riferita alla situazione produttiva aziendale rilevata nel piano colturale alla data del 10 novembre antecedente il campionamento;
- la verifica delle dichiarazioni per le attività agricole non rilevabili dal piano colturale a fascicolo;
- la verifica della dichiarazione per i redditi ed i tempi di attività di lavoro di natura non agricola;
- la presenza e la permanenza delle condizioni previste dalla normativa per la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale per tutto il periodo di validità del riconoscimento.

6. Condizioni specifiche

6.1 Società agricola ed esclusiva attività agricola

L'esclusiva attività agricola nel caso di società viene verificata attraverso:

- presenza nella ragione sociale (se trattasi di società di persone) o nella denominazione sociale (se trattasi di società di capitali) dell'indicazione "società agricola";



dd68e07c



- codici attività produzioni agricole e selvicoltura (codici ATECO) tenendo conto che per le attività connesse possono essere codici di attività non agricole;
- previsione espressa nell'oggetto sociale statutario dell'esclusivo svolgimento di attività agricola di cui all'articolo 2135 del c.c.; previsione che deve trovare riscontro nell'attività effettivamente svolta. Qualora siano presenti ricavi relativi a locazioni od affitto dei beni agricoli, questi - affinché non costituiscano distrazione dell'esercizio esclusivo delle attività agricole (ex Decreto legislativo n. 179 del 18 ottobre 2012, art. 36, comma 8) - non devono superare il 10% dell'ammontare dei ricavi complessivi.

6.2 "Cooperativa sociale agricola" di produzione e coltivazione terreni

Come per le altre società agricole le società cooperative agricole sociali devono rientrare nelle previsioni di cui art. 2, comma 1, D.lgs. 99/04) e a tal fine: *"La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola"*. Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale l'oggetto sociale deve prevedere l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del c.c.

Le cooperative agricole sociali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. b) della legge 8 novembre 1991, n. 381, (disciplina delle cooperative sociali) in cui l'attività agricola esclusiva di cui all'articolo 2135 del c.c. è funzionale al reinserimento lavorativo anche di persone svantaggiate, rientrano nella possibilità di qualifica di Imprenditori Agricoli Professionali qualora:

- la società cooperativa agricola sociale per il raggiungimento dello scopo sociale agisce attraverso l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del c. c.;
- la ragione sociale o denominazione, contiene l'indicazione "Società cooperativa agricola sociale"
- almeno un amministratore che sia anche socio, rivesta la qualifica di IAP;
- iscrizione nella sezione ordinaria delle imprese sociali con la qualifica d'impresa agricola (sezione speciale).

Inoltre è richiesta l'iscrizione nella sezione ordinaria delle imprese sociali con la qualifica d'impresa agricola (sezione speciale) e iscrizione all'albo delle società cooperative.

6.3 Impresa familiare

Ai fini delle qualifiche professionali di cui al presente provvedimento le imprese familiari costituite a norma dell'articolo 230 bis del c.c. ai fini si considerano ditte individuali e pertanto rientrano nella disciplina di cui al punto 2 del presente documento.

6.4 Qualifiche nell'ambito di contratti di soccida.

In base alla nozione di contratto di soccida, articolo 2170 del c.c. e segg., il soccidante ed il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio di attività connesse, al fine di ripartire l'accrescimento dell'impresa e gli altri prodotti e utili che ne possano derivare.

Ciò premesso qualora il soccidante abbia a svolgere le attività di cui all'articolo 2135 del c. c. può identificarsi in qualità di Imprenditore agricolo e in presenza dei requisiti di cui al D. lgs. 99/04 anche qualità di Imprenditore Agricolo Professionale dimostrabili, in funzione delle tipologie di contratti di soccida, mediante valutazione dei requisiti in condizione di "non ordinarietà", a seguito di opportuna relazione, redatta da un professionista abilitato del settore agroforestale.

Al soccidante può essere riconosciuto, per l'attività di direzione e coordinamento, una quota parte, fino ad massimo del 10%, del tempo di lavoro tabellare convenzionale determinato per le singole tipologie di allevamento, rimanendo l'altra quota utilizzabile da parte del soccidario.

La prevalenza del reddito di natura agricola risulta dall'accostamento dei redditi di natura non agricola determinati con le voci, accertabili da dichiarazioni fiscali indicate al precedente punto 2.2.2, con i redditi da lavoro per le attività di cui all'articolo 2135 del c.c. determinabili alle condizioni sottoscritte nei contratti di soccida da valutare a seguito di relazione.

6.5 Imprenditore Agricolo Professionale nell'ambito di "Fattorie sociali"



dd68e07c



ALLEGATO A DGR nr. 1450 del 08 ottobre 2019

pag. 8 di 10

Al titolare di fattoria sociale iscritta nel relativo registro ai sensi della legge regionale n. 14 del 28 giugno 2013 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”, viene riconosciuta la qualifica di IAP qualora soddisfi le condizioni di cui al punto 2 del presente documento.

La condizione inerente il tempo lavoro è assolta nel caso in cui tale parametro aziendale, verificato nell’ambito dell’iscrizione all’elenco, sia interamente attribuibile al richiedente la qualifica.

6.6 Attività agrituristica

Agli imprenditori agricoli ed alle società agricole svolgenti attività agrituristiche può essere riconosciuta la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale qualora in presenza dei parametri di tempo e reddito da lavoro e competenze professionali previste dall’articolo 1, del decreto legislativo n. 99/2004.

L’art. 2 della legge 96/2006 prevede “Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del c. c., anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali”, dette attività per essere attività connesse con l’attività agricola e non attività commerciali devono rispettare i criteri e limiti di cui all’art. 4 della medesima legge 96/2006.

I redditi conseguenti attività agrituristica, nei termini di cui sopra rientrano tra quelli di lavoro utili per il riconoscimento delle qualifiche in agricoltura.

6.7 Vendita diretta di prodotti agricoli e alimentari

L’articolo 4 del decreto legislativo n. 228/2001 prevede che i soggetti di cui all’articolo 2135 del c.c., singoli od associati, iscritti al registro delle imprese, possano, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità vendere direttamente al dettaglio, vendere al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende nonché di vendere anche prodotti di terzi, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.

Le società agricole che attuano l’attività connessa di vendita al dettaglio dei prodotti agricoli entro i limiti previsti dall’art. 4 del D.lgs. n. 228/2001 e successive modifiche ed integrazioni e ferme restando le condizioni di cui all’art. 2 comma 1, del D.lgs. 99/2004, possono essere qualificate IAP.

7. Attività connesse

Le attività connesse sono riferite all’imprenditore agricolo che esercita prevalentemente le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali.

Le attività connesse sono considerate agricole agli effetti civilistici mentre fiscalmente possono essere soggette a norme particolari.

8. Conservazione dell’integrità aziendale (Compendio unico art. 5.bis D.lgs. 228/2001)

Ai fini del compendio unico le competenze di AVEPA sono limitate alle verifiche da effettuare, su richiesta delle competenti strutture dell’Agenzia delle Entrate, riguardanti l’estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività necessaria in ordine a quanto stabilito dall’articolo 5 bis del D.lgs. 228/2001.

L’estensione di terreno necessaria è quella che consente di raggiungere almeno i livelli minimi di Produzione Standard previsti nelle misure vigenti per investimenti nello Sviluppo Rurale del Veneto



per misure strutturali e insediamento dei giovani.

9. Altre figure professionali

9.1 Imprenditore agricolo articolo 2135 del c. c. (I.A.)

L'imprenditore agricolo come definito dall'articolo 2135 del c.c., con gli aggiornamenti dell'articolo 1 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, rappresenta la condizione base di imprenditore operante in agricoltura, con il presupposto, comunque, che vi sia un'attività imprenditoriale impostata a produrre per la commercializzazione e non solo limitata per l'autoconsumo.

A tal fine l'I. A. deve considerare gli adempimenti che la normativa prescrive per qualsiasi imprenditore per l'esercizio dell'attività di impresa mediante la comunicazione unica ai sensi dell'articolo 9 D.L.7/2007, convertito con la legge 40/2007, specificatamente riguardo la coltivazione del fondo e/o selvicoltura e/o allevamento di animali e/o attività connesse, ai sensi dell'art. 2135 del c.c..

L'attività economica dell'imprenditore deve essere esercitata con una sostanziale abitualità dell'esercizio potendo adempiere anche ad altre attività svolte in via del tutto accessorie rispetto ad altre attività non economiche, purché non si tratti del compimento occasionale di un unico affare.

Sono comunque fatti salvi eventuali ulteriori specifici requisiti soggettivi e oggettivi richiamati da regolamenti e normative regionali e/o nazionale.

La qualifica di Imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del c.c., può essere esaminata da AVEPA a fronte di norma legislativa che evidenzia la specifica competenza nell'ambito di funzioni riconducibili agli ex Ispettorati provinciali per l'agricoltura.

9.2 Coltivatore diretto

Il coltivatore diretto iscritto nella gestione previdenziale INPS può accedere alle agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina concernenti l'applicazione agevolata delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e loro pertinenze nell'ambito delle specifiche normative di riferimento (D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, articolo 2, comma 4bis, convertito in legge 25/2010) e fatte salve le ulteriori modifiche ed integrazioni in materia di proroga delle agevolazioni fiscali in materia di piccola proprietà contadina.

Alle medesime agevolazioni possono accedere gli Imprenditori Agricoli Professionali di cui al decreto legislativo 20 marzo 2009 iscritti alla gestione previdenziale INPS.

Nell'ambito delle agevolazioni fiscali concernenti la piccola proprietà contadina per i trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze la definizione di coltivatore diretto è individuata dall'art. 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590 secondo cui sono coltivatori diretti (CD) *“coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed allevamento del bestiame, sempreché la forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità di coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Nel calcolo della forza lavorativa il lavoro della donna è equiparato a quello dell'uomo”*.

Sono comunque fatti salvi eventuali ulteriori specifici requisiti soggettivi e oggettivi richiamati da regolamenti e normative regionali e/o nazionale.

La qualifica di Coltivatore diretto ai sensi dell'articolo 31 della legge 590/65, viene esaminata da AVEPA a fronte di norma legislativa che evidenzia la specifica competenza nell'ambito di funzioni riconducibili agli ex Ispettorati provinciali per l'agricoltura.



ALLEGATO A DGR nr. 1450 del 08 ottobre 2019

pag. 10 di 10

10. Superamento di precedenti disposizioni

Le disposizioni di cui alle deliberazioni della Giunta regionale: 4 agosto 2018 n. 1819, 16 maggio 2017 n. 679, 31 marzo 2015 n. 435, 10 dicembre 2013 n. 2293, 24 giugno 2012, n. 1227 e 7 dicembre 2011, n. 2113, si intendono superate e organicamente riformulate con quelle di cui al presente documento.



dd68e07c





REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR nr. 1450 del 08 ottobre 2019

pag. 1 di 6

INDICI ORDINARI DI TEMPO DI LAVORO E DI REDDITO DA LAVORO PER LE QUALIFICHE IN AGRICOLTURA

Tabella 1

Indici medi ordinari di tempo e reddito da lavoro per le per attività agricole di cui all'articolo, 2135 del C.C.

VEGETALI	Tempi ordinari ore/ha	Redditi ordinari euro/ha	Note
cereali (escluso riso), pisello proteico, piante oleifere, orzo da malto	78	913,00	3
riso	90	1.100,00	
orticole a pieno campo a raccolta meccanizzata sia in coltura principale che secondaria	195	8.900,00	
tabacco	650	3.000,00	
barbabietola da zucchero	104	1.920,00	
cotone, lino, canapa, ecc ...	104	590,00	
foraggiere da affienare (prati avvicendati)	110	550,00	3
prati permanenti	55	460,00	3
pascolo, prato-pascolo (sulla superficie netta)	55	230,00	3
ortaggi e legumi a pieno campo individuati in fascicolo aziendale come coltura principale	1.300	11.790,00	1-2
ortaggi e legumi a pieno campo individuati in fascicolo aziendale come coltura secondaria	750	7.200,00	
radicchi a pieno campo con imbianchimento individuati in fascicolo aziendale come coltura secondaria	850	9.770,00	
asparago bianco	750	9.770,00	
asparago verde	650	5.850,00	
uva da tavola,	600	4.200,00	
mele, pere, pesche, nettarine, pesche percoche, ciliegie, nashi, agrumi	600	5.000,00	
oliveti per olive da olio	520	2000,00	
vigneti per uva da vino di qualità (DOP e IGP)	520	9.000,00	
vigneti per uva da vino comune	520	6.000,00	
frutta a guscio	520	4.000,00	
albicocche, actinidia, fico	520	9.160,00	
prugne, prugne, kaki, nespola, melograno	520	6.150,00	
fragola e piccoli frutti (lamponi, more, ribes, mirtilli, ecc.)	2.000	9.600,00	
piante officinali (aromatiche e medicinali)	1.300	14.950,00	13
floricole a pieno campo, piante verdi o da fiore	1.200	34.700,00	
arboricoltura da legno o biomassa	52	750,00	
legnose forestali (cedui)	10	//	15
legnose forestali (alto fusto)	7	//	15
bambù	35	900	
ortofrutticole in serra (in ambiente non condizionato)	3.000	13.400,00	



2a665ef7



ALLEGATO B DGR nr. 1450 del 08 ottobre 2019

pag. 2 di 6

VEGETALI	Tempi ordinari ore/ha/q.li	Redditi ordinari euro/ha	Note
fungaie (ad ettaro per due cicli annuali di produzione)	30.000	300.000,00	11
substrato coltivazione funghi 100 q.li	15	//	compreso inoculo
ortofrutticole in serra o tunnel condizionato	4.000	19.770,00	
vivai di piante da frutto, rose, vite, seminati	2.250	24.000,00	
vivai di arbusti, piante ornamentali e fragole	1.200	24.000,00	
vivaistiche e floricole in serre fredde, ombrai e vasetteria	7.200	70.000,00	
floricoltura/vivaismo orticolo in serre condizionate	22.500	120.000,00	
vivaio di abeti	600	11.000,00	
luppolo	600	21.000,00	10
alghe in serra 1000 mq*	3.600*	41.400*	14

Coefficienti di correzione tempi ordinari convenzionali coltivazioni vegetali (aumento percentuale delle ore lavoro):

- terreni ubicati in zona di montagna e collina (classificazione ISTAT) + 10%
- coltivazioni biologiche + 20%

Gli indici tabellari per le diverse tipologie produttive sono, comprensive dell'attività di coordinamento dei fattori produttivi a cui può attribuirsi ordinariamente una misura del 10 per cento del complessivo monte ore aziendale.



2a665ef7



ALLEGATO B DGR nr. 1450 del 08 ottobre 2019

pag. 3 di 6

ALLEVAMENTI *	Tempi ordinari ore/capo-i	Redditi ordinari euro/capo-i	Note
bovini, bufalini e asine per la produzione di latte (compresa rimonta)	97	1.150,00	5
bovini, bufalini da carne meno di 1 anno (vitelli a carne bianca)	13	84,00	8
bovini, bufalini da carne più di 1 anno	13	200,00	8
equini da carne	13	206,00	
equini da sella (allevamento ed addestramento)	78	1.000,00	7
suini da riproduzione	65	280,00	
suini da ingrasso	3	80,00	8
suini da ingrasso in piccoli allevamenti con consistenza tecnica fino a 30 capi	20	350	
ovicaprini da latte	32	114,00	5
ovicaprini da carne	19	30,00	
avicunicoli (100 capi) -piccoli allevamenti familiari con consistenza tecnica fino a 500 capi-	120	1.085,00	4
polli da carne-broilers (100 capi)	4	250,00	8
tacchini (100 capi)	6	640,00	8
quaglie (riproduttore anno)	0,4	30,00	12
galline ovaiole (100 capi)	16	300,00	8
fagiani, faraone, oche, anatre (100 capi)	20	690,00	8
struzzi (1 capo)	6	250,00	
conigli (fattrici)	10	76,00	6
cani (fattrici)	90	600,00	
api (arnie)	10	102,00	
bachi da seta (670 Kg di bozzoli)	480	5.400,00	
ALTRI ALLEVAMENTI	Tempi conv.li ore/ha	Redditi conv.li euro/ha	Note
acquacoltura estensiva in ettari (in allev. vallivi)	40	682,00	
acquacoltura estensiva fino a 10 ha	200	3.000,00	
acquacoltura intensiva (tutta la superficie)	2200	300.000,00	9
molluschicoltura in ettari (mitilicoltura)	700	32.500,00	9
elicoltura (compresa la superficie di servizio)	2000	28.800,00	



2a665ef7



ALLEGATO B DGR nr. 1450 del 08 ottobre 2019

pag. 4 di 6

Percentuali di correzione tempi ordinari per gli allevamenti zootecnici esclusi quelli ittici (aumento % ore):

- | | |
|---|------|
| - allevamenti inferiori a 20 capi di bovini, bufalini, ovi caprini e equidi | +20% |
| - allevamenti a carattere biologico ulteriore aumento | +10% |

* Per gli allevamenti diversi da quelli da latte i tempi ed i redditi ordinari sono quelli dei capi riferiti alla consistenza media dell'allevamento (per il calcolo della consistenza media dell'allevamento si fa riferimento alla metodologia usata nell'ambito della direttiva nitrati, DGR 7 agosto 2007, n. 2439, allegato F, aggiornato con la DGR 8 agosto 2008, n. 2217) capitolo 1.1.1 – Dimensione dell'allevamento: quantificazione dell'azoto totale aziendale).

Note:

1. per la coltura del fagiolo di montagna si considera un aumento degli indici di tempo ordinari del 20%
2. per le ortive che seguono ortive i tempi ed i redditi sono determinati secondo la voce 'ortaggi o legumi a pieno campo individuati in fascicolo aziendale come coltura principale'
3. i valori unitari dei redditi di produzioni vegetali, qualora impiegate per l'alimentazione di animali in allevamenti zootecnici, non vanno considerati in quanto compresi nei redditi di questi ultimi
4. si intende "insediamenti con consistenza zootecnica complessiva inferiore a 500 capi di varie specie di piccoli animali da cortile"
5. per gli allevamenti per la produzione di latte gli indici i tempi ed i redditi sono riferiti a capi in lattazione compresa la rimonta
6. comprensiva dell'attività di produzione carne
7. per gli equini da sella i tempi ed i redditi considerano le attività di allevamento e di addestramento
8. per gli animali da carne, ad esclusione degli avicoli - polli da carne, broilers e tacchini -, soggetti a contratti di soccida il reddito di natura agricola viene definito in proporzione alle ripartizioni rilevabili dai contratti medesimi. Nel caso di qualifica riferita al soccidante la stessa sarà valutata in condizione di non ordinarietà contenendo il tempo da lavoro, per le attività agricole di cui all'articolo 2135 del c.c. svolte, entro la percentuale del 10% degli indici ordinari specifici definiti nella tabella. 1
9. si considera una produzione media annua per ha di:
 - q.li 2.000 per acquacoltura intensiva
 - q.li 500 per molluschicoltura (mitilicoltura)"
10. i valori sono comprensivi della fase di essiccazione del luppolo calcolando una produzione media ad ettaro di 15 q.li di prodotto secco
11. fungaie: aumento di 6.000 ore ettaro per ogni ulteriore ciclo di produzione dopo il secondo, fino ad un massimo di otto cicli
12. stimando per ogni riproduttore 190 quaglie anno ed una produzione media di 20 Kg di carne
13. aumento dei parametri di tempo e reddito fino al 20% in presenza di processi primari ammessi alla coltivazione (selezione, lavaggio, essiccazione, distillazione, confezionamento)
14. valori riferiti a mille metri quadrati di coltivazione in serra con un fabbisogno di tempo lavoro di 3.600 ore, e una produzione media di 3.200Kg/anno (peso secco riferito ad alghe quali: Tetraselmis, Chlorella, Arthrospira, Dunaliella)
15. le attività forestali rientrano nelle specifiche autorizzazioni di polizia forestale e nell'ambito delle attività dei piani di gestione e riassetto forestale di cui alle leggi regionali 52/1978 e 15/2018 art.33



2a665ef7



ALLEGATO B DGR nr. 1450 del 08 ottobre 2019

pag. 5 di 6

Tabella 2

Indici medi ordinari di tempo di lavoro e reddito da lavoro per le attività connesse di cui all'articolo 2135 del C.C." *

Attività connesse	Dettaglio attività	Specifiche e riferimenti	Indici tempo ordinari	Indici reddito ordinari euro/ora
manipolazione, trasformazione, valorizzazione	vinificazione	quadro prodotti introdotti dalla dichiarazione di raccolta uve e produzione vinicola	fino a 20.000 litri: 2 ore / 100 litri	euro 7,5 (al netto di imposte e tasse)
			eccedenti i 20.000 litri: 1 ora / 100 litri	
	caseificazione	dichiarazione vendita diretta prodotto trasformato	2 ore / 100 Kg equivalente latte	
	Birra artigianale**	dichiarazioni vendite dirette prodotto finito	3 ore /100 litri di birra (metodo artigianale)	
	altre	preparazione e confezionamento di confetture, marmellate, miele, succhi, sciroppi, salse, sotto aceti, pane, paste alimentari fresche e secche	30 ore/100 Kg prodotto finito	
		olio di oliva	2 ore 100 litri	
		prodotti IV gamma	4 ore/100 Kg prodotto finito	
		energia da fotovoltaico	0,2 ore/10KW potenza installata fino al limite di 1MW	
	energia da biomassa ecc.	0,3 ore per ettaro di prodotto vegetale utilizzato fino al limite di 1MW		
	distributore automatico di prodotti confezionati	dichiarazione vendita diretta di latte e prodotti lattiero caseari e altri prodotti	1 ora / 100 Kg	
vendita diretta in azienda	massimo 10 per cento dei tempi di lavoro per attività di produzione, trasformazione e confezionamento del prodotto	relazione che rileva la presenza delle condizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 4 del D.lgs. n. 228/2001		
vendita diretta in mercati	giorni autorizzati dal comune	n. giorni autorizzati x 6 ore		



2a665ef7



ALLEGATO B DGR nr. 1450 del 08 ottobre 2019

pag. 6 di 6

Attività connesse	Dettaglio attività	Specifiche e riferimenti	Indici ordinari tempo	Indici ordinari redditi euro/ora
fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola	agricoltura sociale	giornate impiegate in attività di inserimento socio lavorativo	0,15 ore per persona accolta	euro 7,5 (al netto di imposte e tasse)
		giornate impiegate in attività dell'agricoltura sociale escluse le attività di inserimento socio lavorativo	0,25 ore giorno per persona accolta	
	pensionamento cavalli	//	0,2 ore posto animale giorno	
	pensionamento cani	//	0,1 ore posto animale giorno	

* Gli indici tempi da lavoro da attività connesse agricole sono da associare agli indici tempi da lavoro della Tabella 1. La prevalenza del tempo deve essere assicurata dall'attività di coltivazione allevamento e selvicoltura di cui all'articolo 2135 del c.c.. L'attribuzione di tempo lavoro per attività di agricoltura sociale non comporta iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali per le quali, ai sensi della DGR 2334/2014, necessita la presenza di 900 ore aziendali per attività di coltivazione allevamento e selvicoltura.

** birra artigianale: si considera oltre al tempo per la produzione di mosto fermentazione e confezionamento, anche quello per pulizia e sanificazione degli impianti. Il malto per la produzione di birra artigianale deve provenire in quantità prevalente dalla coltivazione diretta dell'orzo da malto o da altri cereali adatti allo scopo. La maltazione, oltre che direttamente in azienda, può essere operata presso impresa di maltazione, nel qual caso deve essere dimostrato che il malto deriva in misura prevalente dal prodotto coltivato nel proprio fondo. Gli indici connessione prendono a riferimento una produzione media ettaro di 60 q.li di orzo coltivato, con un rapporto di trasformazione di orzo in malto di 1,5 (q.li 1,50 di orzo = q.li 1,00 di malto).



2a665ef7

